



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 16/17

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa	Cinthia PINOTTI	Presidente
Dott.	Tommaso PARISI	Consigliere
Dott.	Walter BERRUTI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione contabile iscritto al nr. **20052** del Registro di Segreteria, promosso dalla **SARR s.a.s. di Allio Andrea**, con sede legale in Cumiana (TO), Corso Vittorio Veneto n. 3, C.F. e partita IVA n. 06605970018, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Carena, giusta procura in calce all'atto di opposizione depositato il 10 maggio 2016;

uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2016, il relatore Consigliere Dott. Walter Berruti, il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ivano Malpesi e l'Avv. Matteo Varzella, delegato dall'Avv. Mauro Carena per l'opponente;

esaminati i documenti tutti della citata causa.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto del 17 dicembre 2015 n. 3, notificato in data 18 gennaio 2016, questa Sezione ha ordinato, su conforme istanza della Procura regionale, alla Società SARR a.s. di rendere e depositare, entro i successivi 120 giorni, il conto giudiziale concernente la gestione della pesa pubblica del Comune di Cumiana, relativamente agli esercizi dal 2005 al 2014, ritenutane la qualifica di agente contabile dello stesso Comune in quanto avente il maneggio dei gettoni di funzionamento della pesa comunale e del denaro riveniente dalla loro vendita al pubblico.

Con memoria depositata il 10 maggio 2016 la suddetta Società, a mezzo del proprio legale, ha chiesto l'annullamento di tale decreto ritenendo insussistente l'obbligo di resa del conto giudiziale per le seguenti ragioni: avvenuto mutamento della compagine sociale mediante cessione delle quote, in data 21 luglio 2015, da parte dei soci originari agli attuali; mancata previsione, nella delibera comunale di affidamento della gestione della pesa del 20 gennaio 2005, così come in quella precedente del 2002, dell'obbligo di tenuta di scritture e documentazione contabili o dell'obbligo di resa del conto e assenza di disposizioni di regolamento comunale in materia.

In applicazione del rito dell'opposizione contabile di cui agli artt. 51 R.D. n. 1214/1934 e 94 e ss. R.D. n. 1038/1933 la Procura regionale, in data 27 luglio 2016, ha depositato le

proprie conclusioni con cui ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, nel merito disporsi la compilazione d'ufficio con condanna del contabile al pagamento di pena pecuniaria.

Nell'udienza pubblica il PM contabile ha confermato integralmente le richieste prospettate nell'atto scritto e l'opponente ha richiamato le già tolte conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'opposizione contabile contenuta nell'atto intitolato "Memoria difensiva" e depositata dalla Società opponente in data 10 maggio 2016, con cui si chiede l'annullamento del decreto di questa Sezione del 17 dicembre 2015 n. 3, notificato in data 18 gennaio 2016, che ha ordinato la resa del conto, è tardiva, così come eccepito dal PM.

Essa infatti risulta depositata ben oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. artt. 51 R.D. n. 1214/1934 e 95 e ss. R.D. n. 1038/1933, applicabili alla fattispecie *ratione temporis*, e decorrente dalla notifica della decisione della Corte. Tale termine, data la natura di gravame dell'opposizione, ha carattere perentorio (cfr. art. 8 R.D. n. 1038/1933).

L'opposizione è dunque inammissibile.

2. Le ragioni dedotte ai fini di contestare la qualifica di agente contabile non colgono comunque nel segno, sorgendo l'obbligo

di resa del conto giudiziale *ex lege* per effetto del maneggio dei gettoni di funzionamento della pesa comunale e del denaro riveniente dalla loro vendita al pubblico, così come evidenziato nel decreto di questa Sezione del 3 dicembre 2015 n. 3, cui, per brevità, si rinvia. Agente contabile, poi, è la società ed è quindi irrilevante, ai sopraddetti fini, il mutamento delle persone fisiche dei soci, così come puntualmente argomenta la Procura. Comunque va osservato che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio (cfr. art. 2269 cod. civ.).

3. Ne consegue la conferma del decreto di questa Sezione del 17 dicembre 2015 n. 3 con cui si è ordinato alla società SARR di Allio Andrea S.a.s., con sede legale in Cumiana, di presentare, nella qualità di agente contabile del Comune di Cumiana, il conto giudiziale concernente la gestione della pesa pubblica, funzionante a gettoni, con l'incarico della vendita dei suddetti gettoni, della riscossione dei relativi introiti e della compilazione dell'apposito registro di carico e scarico, relativo agli esercizi dal 2005 al 2014, mediante deposito dello stesso nella Segreteria di questa Sezione, unitamente alla inerente documentazione.

4. Il termine assegnato, centoventi giorni dalla notifica del suddetto decreto, avvenuta in data 18 gennaio 2016, è ampiamente decorso senza che sia stato ottemperato all'ordine

di resa del conto giudiziale ivi contenuto.

5. La Procura con la citata memoria depositata nel presente giudizio data 27 luglio 2016, ha chiesto di disporsi la compilazione d'ufficio a spese del contabile ex art. 41 R.D. n. 1038/1933 e la condanna del medesimo al pagamento della pena pecuniaria prevista dal medesimo art. 41 e dall'art. 46 del R.D. n. 1214/1934 in misura non inferiore ad euro 1.032,00.

6. Nella fattispecie in esame ricorrono sia gli estremi per l'applicazione della predetta sanzione a carico dell'agente contabile, che non ha presentato i citati atti e documenti così come intimato dalla Sezione con il suddetto decreto n. 3/2015, sia i presupposti per disporre la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi al periodo dal 2005 al 2014, adempimento necessario e prodromico allo svolgimento del successivo giudizio di conto nei confronti del medesimo (cfr. questa Sez. n. 220/2016).

7. La sanzione, a mente del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, R.D. n. 1038/1933 e 46, comma 1, R.D. n. 1214/1934, consegue all'avvenuto accertamento dell'inadempimento dell'agente contabile all'obbligo sul medesimo gravante e, trattandosi di agente esterno, nonché considerate le altre circostanze di fatto sopra richiamate, può essere determinata nella misura di euro 1.032,00.

Il beneficiario di tale sanzione, prevista a tutela

dell'adempimento dell'obbligo di resa del conto giudiziale alla Corte dei conti, in difetto di diversa previsione normativa, è l'Erario dello Stato.

8. Va altresì accolta la domanda di compilazione d'ufficio dei conti giudiziali concernente la gestione della pesa pubblica del Comune di Cumiana, funzionante a gettoni, con l'incarico della vendita dei suddetti gettoni, della riscossione dei relativi introiti e della compilazione dell'apposito registro di carico e scarico, relativi agli esercizi dal 2005 al 2014, distinti per ciascun esercizio ricadente nel menzionato arco temporale, ex art. 41, comma 1, del R.D. n. 1038/1933, a spese dell'agente contabile ex art. 46, comma 3, del R.D. n. 1214/1934.

Per tale adempimento è opportuno nominare, quale commissario *ad acta*, l'attuale Segretario del Comune di Cumiana, il quale potrà avvalersi, con espressa facoltà di subdelega attribuita al medesimo con la presente sentenza, della collaborazione e dell'ausilio di ogni risorsa umana in servizio presso il medesimo Ente.

Per il deposito dei conti giudiziali compilati d'ufficio, con allegata la pertinente documentazione, va assegnato un termine non superiore a otto mesi, a decorrere dalla notifica della presente sentenza.

Il suddetto commissario *ad acta* va reso preventivamente edotto che l'agente contabile SARR s.a.s., ovvero i suoi aventi causa ricorrendone le condizioni, deve essere ritualmente

invitato con atto notificato da ufficiale giudiziario ovvero da pubblico ufficiale in servizio presso il Comune, a riconoscere e sottoscrivere i conti giudiziali compilati d'ufficio dall'Amministrazione, distinti per ciascun esercizio ricadente nel periodo interessato, entro un termine non superiore a 30 giorni, trascorso il quale, senza che vi sia stata risposta, i conti si considerano comunque accettati.

Sia nell'ipotesi di approvazione da parte dell'agente contabile, con o senza riserve o controdeduzioni, sia nel caso di mancata approvazione, i conti giudiziali compilati d'ufficio e tutta la correlata documentazione devono essere in ogni caso depositati presso la Segreteria di questa Sezione entro il termine sopra indicato.

Lo stesso commissario *ad acta*, inoltre, dovrà comunicare l'importo complessivo di tutte le spese, analiticamente distinte per ciascuna tipologia, sostenute dall'Ente in rassegna, anche considerando la pertinente valorizzazione economica del tempo di lavoro impiegato dalle diverse risorse umane che verranno coinvolte nella procedura per la compilazione d'ufficio dei conti suddetti, ai fini dell'addebito all'agente contabile dei predetti costi nell'ambito del successivo giudizio di conto.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'agente contabile e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto di questa Sezione n. 3 del 17 dicembre 2015, che pertanto si conferma;

CONDANNA

l'epigrafato agente contabile SARR s.a.s. di Allio Andrea al pagamento in favore dell'Erario dello Stato della sanzione pecuniaria di euro 1.032,00 (milletrentadue/00);

ORDINA

la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali afferenti alla gestione della pesa pubblica del Comune di Cumiana (TO), funzionante a gettoni, con l'incarico della vendita dei suddetti gettoni, della riscossione dei relativi introiti e della compilazione dell'apposito registro di carico e scarico, relativi agli esercizi dal 2005 al 2014, a spese dell'epigrafato agente contabile SARR s.a.s. di Allio Andrea, ed il successivo deposito dei conti e di tutta la pertinente documentazione nella Segreteria di questa Sezione, in originale o copia conforme all'originale, entro un termine non superiore a mesi otto a decorrere dalla notifica della presente sentenza;

NOMINA

a tal fine l'attuale Segretario del Comune di Cumiana, quale commissario *ad acta*, il quale potrà avvalersi, con espressa

facoltà di subdelega, della collaborazione e dell'ausilio di ogni risorsa umana in servizio presso il medesimo Ente.

Le spese di giustizia, liquidate in euro 188,09 (CENTOTTANTOTTO/09, sono poste a carico dell'agente contabile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Walter BERRUTI)

(F.to Dott.ssa Cinthia PINOTTI)

Depositata in Segreteria il **13 Febbraio 2017**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)